

**COMUNE DI FONTANAROSA**  
**Provincia di Avellino**

**Regolamento comunale**  
**di**  
**Polizia Mortuaria**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.06.08.-

# **INDICE**

## **TITOLO I – Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	Oggetto
2	Competenze
3	Responsabilita'
4	Servizi gratuiti e a pagamento
5	Atti a disposizione del pubblico
6	Deposito di osservazione ed obitori

## **TITOLO I – Capo II – FERETRI**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
7	Deposizione della salma nel feretro
8	Verifica e chiusura feretri
9	Feretri per inumazione,tumulazione,cremazione e trasporti
10	Piastrina di riconoscimento

## **TITOLO I - Capo III - TRASPORTI FUNEBRI**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
11	Norme generali per i trasporti
12	Esercizio del servizio di Trasporti funebri
13	Orario e percorsi dei trasporti
14	Riti religiosi
15	Trasferimento di salme senza funerale
16	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
17	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
18	Trasporti in luogo diverso dal cimitero
19	Trasporti all'estero o dall'estero
20	Trasporto di cenere e resti
21	Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

## **TITOLO II – Capo I – CIMITERI**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
22	Elenco cimiteri
23	Disposizioni generali-vigilanza
24	Reparti speciali nel cimitero
25	Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali
26	Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

## **TITOLO II - Capo II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE COMUNALE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
27	Disposizioni generali
28	Piano Regolatore Cimiteriale

## **TITOLO II - Capo III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
29	Inumazione
30	Cippo, lapidi, copritomba ed ornamentazioni funerarie
31	Tumulazione
32	Deposito provvisorio

#### **TITOLO II - Capo IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
33	Esumazioni ordinarie
34	Esumazioni straordinarie
35	Estumulazioni
36	Esumazioni ed Estumulazioni- Pagamento
37	Raccolta delle ossa
38	Oggetti da recuperare - rifiuti
39	Disponibilità dei materiali

#### **TITOLO II - Capo V- CREMAZIONE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
40	Crematorio
41	Modalita' rilascio autorizzazione alla cremazione
42	Urne Cinerarie
43	Dispersione delle ceneri

#### **TITOLO II- Capo VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
44	Orario
45	Disciplina dell'ingresso
46	Divieti speciali
47	Riti funebri
48	Epigrafi, monumenti, ornamenti nelle tombe e nei campi comuni
49	Fiori e piante ornamentali
50	Materiali ornamentali

#### **TITOLO III - SEPOLTURE PRIVATE- Capo I - CONCESSIONI**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
51	Sepulture private
52	Durata delle concessioni
53	Modalita' di concessione sepolture private individuali, ossarietti, nicchie
54	Prenotazione loculi
55	Tombe di famiglia
56	Richiesta concessione per manufatti in corso di costruzione
57	Uso delle sepolture private
58	Manutenzione
59	Costruzione dell'opera-termini

#### **TITOLO III - Capo II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
60	Divisione, subentri
61	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata infer.a 99 anni
62	Rinuncia a concessione d'aree libere
63	Rinuncia a concessione d'aree con parziale o totale costruzione
64	Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

### **TITOLO III - Capo III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
65	Revoca
66	Decadenza
67	Provvedimenti conseguenti la decadenza
68	Estinzione

### **TITOLO IV- LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – Capo I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
69	Accesso al cimitero
70	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
71	Responsabilita' – Deposito Cauzionale
72	Recinzione aree- materiali di scavo
73	Introduzione e deposito di materiali
74	Orario di lavoro
75	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
76	Vigilanza
77	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

### **TITOLO V - IMPRESE E TRASPORTI FUNEBRI – Capo I- IMPRESE POMPE FUNEBRI**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
78	Servizio di trasporti funebri
79	Funzioni delle imprese funebri
80	Divieti

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE - SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI Capo I- DISPOSIZIONI VARIE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
81	Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra
82	Lutto cittadino ed esequie pubbliche
83	Mappe
84	Annotazioni di mappa
85	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

### **TITOLO VI - Capo II - SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI**

86	Sanzioni
87	Efficacia delle disposizioni del Regolamento
88	Cautele
89	Concessioni pregresse
90	Sepolture private e tumulazioni pregresse
91	Entrata in vigore

## Titolo I

### Capo I

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### Art.1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni nazionali e regionali, disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei resti mortali.

##### Art.2

##### Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, ovvero i Responsabili di cui al successivo comma 4, all'occorrenza, adottano le ordinanze, le disposizioni e qualsiasi altro provvedimento che si ritiene necessario ed opportuno ai fini predetti.

1. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme individuate dagli articoli 112, 113 e 114 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti.

1. Ai fini del presente Regolamento:

- a) Il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la tenuta dei registri cimiteriali e per il rilascio delle concessioni cimiteriali;
- b) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito od osservazione;
- c) Il Responsabile della Polizia Municipale ha competenza per la regolazione delle esumazioni ordinarie, per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria, per l'eventuale vigilanza sulle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, nonché per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di ossa, resti mortali e ceneri.

##### Art.3

##### Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. I soggetti privati autorizzati ad operare all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto di revoca dell'autorizzazione ad operare nel cimitero.

#### Art.4

##### Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) L'inumazione in campo comune;
- e) L'esumazione ordinaria;
- f) La deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) La fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone residenti nel Comune di Fontanarosa i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico;
- h) Il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per le quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
- i) La cremazione per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari;
- j) L'estumulazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione comunale.

3. Gli interventi di cui al comma precedente, lettere g) e i), sono a carico del bilancio comunale, previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali o del Responsabile competente.

4. Tutti gli altri servizi diversi da quelli elencati al comma 2 sono sottoposti a pagamento, nella forma e modo stabiliti dall'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale. Al pagamento delle tariffe deve provvedere il coniuge non separato o il convivente more uxorio o i parenti fino al 3° grado.

#### Art.5

##### Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali, ovvero presso il cimitero, è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990 n.241 e s. m.i.

3. Presso il cimitero viene tenuta allestita un'apposita bacheca al cui interno sono affissi tutti gli avvisi per i cittadini e le imprese funebri, nonché ogni altro documento di interesse pubblico inerente i servizi cimiteriali.

Art.6  
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Cimitero di Fontanarosa dispone di una camera mortuaria per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate o estumulate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli art. 64 e 65 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. La camera mortuaria di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del DPR 285/90, funge anche da deposito d'osservazione e, sussistendone le condizioni, da obitorio per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 13 del citato decreto.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone in cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL competente.

Capo II

**FERETRI**

Art.7  
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9. In ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto.
2. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASL competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art.8  
Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta secondo le istruzioni dettate dalla competente Azienda Sanitaria Locale in applicazione del DPR n. 285/90.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art.9  
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) Per inumazione;
    - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente d'abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e con rifiniture in materiale biodegradabile al fine di favorire la mineralizzazione;

- Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) Per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) Cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Salute relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del DPR n. 285/90.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 o altra idonea sistemazione.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, è fatto obbligo di praticare nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile nella parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alla cassa metallica di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.

Art.10  
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo III

**TRASPORTI FUNEBRI**

Art.11  
Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformita' a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art.52 del D.P.R. 285/90.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.
5. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
6. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
7. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art.12  
Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge . Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione del trasporto, rilasciata dagli uffici comunali preposti.
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del TULPS e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art.8 della Legge 15.1.1992 n.21.
4. In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art. 20 del D.P.R.

285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'ASL competente .

5. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso eventualmente imposto ai sensi dell'art.19, comma 2, del D.P.R. 285/90.

6. E' inoltre riscosso, ove imposto ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.P.R. 285/90, il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

#### Art.13

##### Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. Fino all'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 5 dell'art. 11, si osservano le consuetudini locali, purché non in contrasto con prevalenti esigenze di pubblico interesse.

#### Art.14

##### Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario ad officiare la cerimonia religiosa ed, eventualmente, a porgere le condoglianze ai familiari del defunto.

#### Art.15

##### Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc, ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### Art.16

##### Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### Art.17

##### Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato con atto amministrativo, a seguito di domanda degli interessati, dal Responsabile del Servizio come individuato all'art. 2, comma 4, del presente regolamento.
2. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'atto è allegato il nulla-osta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o di altro sanitario da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile di Servizio competente, osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990
9. Il trasporto da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### Art.18

##### Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.

#### Art.19

##### Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. In ogni caso si applicherà la disciplina in vigore al momento del trasferimento.

#### Art.20

##### Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, a seguito di domanda degli interessati. Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

## Art.21

### Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

## Titolo II

### **CIMITERI**

#### Capo I

### **CIMITERI**

#### Art.22

##### Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nell'unico cimitero esistente sul territorio comunale.

#### Art.23

##### Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. La custodia, le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero, salvo che non si tratti di cappelle o tombe di famiglia.
5. Competono al Comune il rilascio delle autorizzazioni concernenti le operazioni di cui al comma 4, nonché le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 285/90.
6. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### Art.24

##### Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. In tali casi le sepolture ed i giorni del funerale avvengono nel rispetto della tradizione e regole

del culto indicato; e' comunque d'obbligo l'uso della cassa di legno per i trasporti o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

3. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

#### Art.25

##### Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero, le salme delle persone che risultano in vita essere state concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepolture private individuali o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo, nonché le salme delle persone che, pur essendo altrove residenti, si trovavano in vita ospiti presso parenti residenti nel Comune per motivi di cura e/o di assistenza. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. A prescindere dai requisiti di cui ai commi precedenti e compatibilmente con la disponibilità di sepolture, il Sindaco, a richiesta del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, o dei parenti in linea retta e collaterale entrambi fino al 3° grado del defunto o accertata la volontà scritta in tal senso del medesimo, può autorizzare il seppellimento della salma di persone non residenti nel Comune nei seguenti casi:

- a) qualora il defunto abbia avuto la residenza in vita nel Comune anche se non più residente al momento della morte;
- b) qualora il defunto abbia sepolto il coniuge non legalmente separato o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 3° grado nello stesso cimitero nel quale si richiede la sepoltura.

4. La Giunta Comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, le persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 24, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

6. Il Comune di provenienza della salma destinata al seppellimento nel cimitero di Fontanarosa, prima di rilasciare l'autorizzazione al trasporto, è tenuto ad acquisire il nulla osta di ammissione da parte del Comune destinatario della salma medesima. Il nulla osta, oltre che al Comune richiedente, è comunicato anche al responsabile locale dei servizi cimiteriali al fine di consentire l'ingresso della salma nel cimitero di Fontanarosa.

#### Art.26

##### Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione, sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

## Capo II

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### Art.27

##### Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285 e dal successivo art. 31.

#### Art.28

##### Piano regolatore cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore cimiteriale previsto dall'art. 9 della L.R. n. 12 del 24.11.2001 che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto :
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, calcolando anche l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - d) tumulazioni individuali (loculi);
  - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di *famiglia* di costruzione comunale);
  - f) cellette ossario;

- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, 285.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
7. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale la Giunta comunale decide con specifici atti le diverse destinazioni degli spazi all'interno dei cimiteri nell'ambito delle direttive fissate dal presente regolamento.
8. Almeno ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### Capo III

## INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### Art.29

#### Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. L'inumazione deve essere eseguita conformemente alle seguenti modalità tecniche già stabilite con ordinanza sindacale n. 24/92 del 24.08.02:
  - a. scavo della fossa a profondità e con dimensioni nei limiti di cui alle disposizioni degli artt. 71 e 72 del DPR n. 285/90;
  - b. realizzazione lungo il perimetro inferiore di un cordoletto di mattoni pieni di altezza pari o superiore a quella della cassa;
  - c. copertura della cassa, dopo averla riposta sul fondo della fossa, con tavelloni affiancati ma privi di legamento con malta cementizia, e da colmare il tutto con il terreno precedentemente scavato;
  - d. realizzazione, in superficie, di cordoletti lungo il perimetro della tomba per l'appoggio delle pietre tombali;
  - e. predisposizione nei cordoletti di appoggio di apposite feritoie per l'aerazione del terreno;
  - f. divieto di colmare la parte centrale della tomba con calcestruzzo od altro materiale impermeabile;
  - g. realizzazione sulle pietre tombali di feritoie od altro idoneo sistema per l'aerazione del terreno sottostante.

### Art.30

#### Cippo, lapidi, copritomba ed ornamentazioni funerarie

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, fino all'esecuzione delle opere di cui al successivo comma 2, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di

nascita e di morte del defunto.

2. L'installazione delle lapidi, delle lastre sepolcrali, dei copri tomba e delle altre ornamentazioni funerarie, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R 10 settembre 1990, n.285.

4. E' fatto divieto di installare sulle fosse destinate all'inumazione tombe aventi dimensioni di ingombro superiori alle seguenti: lunghezza cm. 185; larghezza cm. 85; altezza del copritomba dal piano di calpestio cm. 45.

5. Sono fatte salve le dimensioni differenti adottate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Le croci, i monumenti e le lapidi, sia metalliche che di pietra o marmo, installati sui copritomba devono avere un'altezza congrua e proporzionata alle dimensioni della tomba medesima.

#### Art.31 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformita' alle norme edilizie e del D.P.R. 285/90.

4. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alla caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR n. 285/90.

#### Art.32 Tumulazione provvisoria

1. La concessione per tumulazione provvisoria non è ammessa.

### Capo IV

#### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### Art.33 Esumazioni ordinarie

1. Sono considerate esumazioni ordinarie:

- a) quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione, se la sepoltura e' avvenuta in campo comune, per far luogo ad altri seppellimenti;
- b) quelle relative a salme sepolte per un periodo di tempo superiore a 10 anni in campo comune;
- c) quelle eseguite alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private con sistema ad inumazione, a condizione che il turno di inumazione stesso non sia inferiore a quello stabilito in via ordinaria a dieci anni.

2. Le esumazioni ordinarie, a prescindere dal tipo di feretro utilizzato, possono aver luogo in tutti i

mesi dell'anno, con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio individuato al precedente art. 2. Nel mese di dicembre è affissa nella bacheca del cimitero l'elenco delle salme per le quali, nel corso dell'anno successivo, è prevista l'esumazione.

4. Qualora uno dei soggetti indicati nell'art. 26 del presente regolamento, alla scadenza decennale, non assuma alcuna iniziativa finalizzata alla esecuzione dell'esumazione previo accordo con il personale cimiteriale all'uopo incaricato, il Responsabile del Servizio individuato all'art. 2 invia al medesimo, ove ne sia conosciuto il recapito, una comunicazione scritta con avvertimento a provvedervi entro un termine non superiore a 45 giorni. Persistendo l'inadempienza anche dopo l'eventuale reiterazione dell'avviso, viene adottata e notificata allo stesso soggetto apposita ordinanza con la quale è fissata d'ufficio la data di esecuzione dell'operazione. In casi di urgenza e di necessità la reiterazione dell'avviso è omessa ed il termine assegnato non è superiore a 10 giorni.

5. I parenti o altre parti interessate potranno assistere alle operazioni di esumazione. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL, salvo il caso in cui la salma da esumare sia portatrice di radioattività.

6. Qualora venga richiesta dai familiari o parti interessate la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonamento in avelli, la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa eventualmente all'uopo stabilita; negli altri casi le ossa rinvenute saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.

7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia mineralizzato o meno. L'eventuale incompleto processo di mineralizzazione comporta la permanenza dei resti mortali nella fossa originaria con conseguente ripristino della tomba. In tal caso, al fine di favorire il completamento del processo di scheletrizzazione, è consentito trattare i resti mortali mediante il ricorso a sostanze additive biodegradabili e prive di tossicità o nocività.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il Responsabile del Servizio, dopo tre anni dalla reinumazione, invia nuova comunicazione agli interessati con invito a provvedere alla esumazione definitiva della salma.

#### Art.34

##### Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Per quanto concerne i tempi di effettuazione delle esumazioni straordinarie si osservano le disposizioni di cui all'art. 84 del DPR 285/90.

3. Ad eccezione dei casi contemplati al comma 2, la constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, competono agli operatori cimiteriali all'uopo incaricati.

4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private, per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere ovvero per destinare la fossa a nuove sepolture, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione. Eccezionalmente è consentito, a richiesta motivata dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio, anticipare l'esumazione di un brevissimo periodo di tempo rispetto alla scadenza decennale.

#### Art.35

##### Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Le estumulazioni ordinarie, regolate dal Responsabile del servizio di cui all'art. 2, si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a venti anni. Possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, senza la presenza del personale tecnico-ispettivo dell'ASL, salvo che il

cadavere da estumulare non risulti portatore di radioattività.

3. Gli operatori cimiteriali all'uopo incaricati stabiliscono lo stato di mineralizzazione del cadavere al momento dell'estumulazione. L'incompleto processo di mineralizzazione comporta il trasferimento e l'inumazione dei resti mortali in una fossa posta in un reparto appositamente individuato previo trattamento alla stregua di quanto previsto per l'esumazione. Il periodo di mantenimento nella fossa è fissato in 5 anni se non si ricorre all'impiego di sostanze additive ed in 2 anni in caso positivo.

4. I soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento possono presenziare allo svolgimento delle operazioni e devono versare la tariffa eventualmente prevista per il servizio.

5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite prima della scadenza dei 20 anni o della scadenza della concessione e sono di tre tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, ove si voglia trasportare la salma in altra sepoltura o provvedere alla cremazione;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria;
- per particolari esigenze dell'Amministrazione comunale.

6. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del competente organo dell'ASL o di personale tecnico all'uopo delegato. Possono assistervi i familiari, ove interessati.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli artt. 86 e segg. del DPR n. 285/90.

#### Art.36

##### Esumazioni ed estumulazioni – pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente; quelle straordinarie, salvo che non siano disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono soggette al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

2. Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n.2704, e successive modificazioni trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### Art.37

##### Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In tale ultimo caso i resti ossei sono racchiusi in cassetta di zinco e depositati in cellette ossario o sepolture di famiglia in concessione. I costi della cassetta di zinco sono a carico dei familiari richiedenti.

#### Art.38

##### Oggetti da recuperare - Rifiuti

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'incaricato del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio cimiteriale.

3. In caso di mancata richiesta da parte dei familiari, gli oggetti preziosi o i ricordi personali

rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Economato che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 24 mesi. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzazioni delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

4. I rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale si distinguono e seguono la disciplina prevista dal D. Lg/vo n. 152/2006.

#### Art.39 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati entro 30 giorni dalla famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, da inoltrare entro il termine di cui al comma 1, il Responsabile del Settore Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli in ambito cimiteriale.

4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

#### Capo V

### CREMAZIONE

#### Art.40 Crematorio

1. Il Comune, non disponendo nel cimitero d'impianto di cremazione, per procedere a tale operazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

2. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso, tranne nei casi di cui all'art. 4, lettera h).

3. Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dal D.M. 1.7.2002.

#### Art.41 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di

decesso previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle modalità previste dall'art.3 della legge 30.3.2001 n.130.

#### Art.42 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascun'urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e su concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, o delle ceneri in cinerario comune o per la conservazione presso i familiari .

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

#### Art.43 Dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri possono essere disperse all'interno dei cimiteri, in area a ciò appositamente designata dal Comune, oppure in natura o in aree private, osservando le disposizioni della Legge 30.3.2001 n.130 e successive integrazioni.

2. Per la dispersione nei cimiteri il Comune determina una tariffa, da corrispondere una tantum, entro la misura massima definita dal D.M. 1.7.2002 o successive modifiche ed integrazioni.

### Capo VI

## **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### Art.44 Orario e giorni di apertura

1. Il cimitero è aperto al pubblico nei giorni dell'anno e con gli orari fissati mediante apposita ordinanza comunale adottata dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale.

#### Art.45 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, fatta eccezione per le persone cieche;
- b) alle persone in stato d'ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere dei cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore a 10 anni quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per comprovati motivi il Responsabile del Servizio cimiteriale può concedere il permesso di

visitare tombe di familiari utilizzando veicoli .

#### Art.46 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere od asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, d'oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, ovvero, per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- l) qualsiasi attività commerciale;
- m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo le debite autorizzazioni.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale incaricato dei servizi cimiteriali, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'autorità giudiziaria.

#### Art.47 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

#### Art.48 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 30, sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione alle caratteristiche del cimitero e all'eventuale ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

#### Art.49

##### Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente e curerà la loro distruzione.

2. I vasi dei fiori non possono essere depositati al di fuori degli spazi delle tombe e degli appositi portavasi delle lastre dei colombari e cellette ossario.

3. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia.

4. Nel cimitero sarà effettuata periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

5. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

#### Art.50

##### Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose o non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Gli Operatori cimiteriali disporranno il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti di cui al 1° comma saranno adottati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su proposta degli operatori cimiteriali, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero.

4. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

5. Per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta valgono, per quanto compatibili, gli stessi criteri stabiliti all'art. 39 del presente regolamento.

### **Titolo III**

#### **SEPOLTURE PRIVATE**

## Capo I

### CONCESSIONI

#### Art.51

#### Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune, secondo il piano regolatore comunale e la disciplina che il Comune, tramite il Responsabile del Settore, andrà ad applicare.
2. In ambito cimiteriale possono essere individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero enti od associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Possono essere altresì concesse aree per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno d'adeguato ossario e purché esista una disponibilità di spazi sufficiente.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano :
  - a) Sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) Sepolture per famiglie e collettività (edicole o cappelle).
5. Il diritto d'uso di una sepoltura è attribuito attraverso una concessione amministrativa a tempo determinato, revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del competente settore comunale. Esso non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atto tra vivi o per disposizione testamentaria.
6. L'assegnazione avviene sulla base della scelta nei corpi/campi tra le sepolture disponibili, secondo disponibilità e criteri che andrà a stabilire la Giunta Comunale o dal Responsabile del Servizio.
7. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessione-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario.
8. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e le condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare la concessione-contratto deve indicare:
  - la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - il rappresentante dell'Ente, i concessionari/e con relativi dati anagrafici;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolturo gentilizio o familiare);
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della eventuale tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca. Possono essere previsti a carico del concessionario particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione.
9. L'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto è svolta dal Settore Tecnico del Comune.
10. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento dei canoni vigenti al momento della stipula della concessione-contratto. Tali canoni sono determinati dalla Giunta Comunale che terrà conto del loro adeguamento secondo il criterio della variazione dell'indice ISTAT, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri.
11. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previste dal presente Regolamento potranno, sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

#### Art.52

### Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore della detta normativa.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (edicole);
- b) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
- c) in 60 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

Restano salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso dell'area e del manufatto e i resti mortali verranno riposti nell'ossario comune.

E' riservata, però, al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione per la durata stabilita o che il Comune andrà a determinare, versando l'importo della tariffa per la concessione in vigore al momento del rinnovo.

In caso di decesso del concessionario, i soggetti così come individuati nell'art. 26 del presente regolamento, potranno richiedere la riutilizzazione della sepoltura mediante un nuovo atto alle medesime condizioni di cui sopra.

4. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

### Art.53

#### Modalità di concessione sepolture private individuali,ossarietti, nicchie

1. La sepoltura individuale privata per singola salma può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e i posti individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne cinerarie.

2. L'assegnazione avviene a richiesta degli interessati, in rapporto alla disponibilità nel cimitero.

3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### Art. 54

#### Prenotazione loculi

1. L'assegnazione di sepoltura privata individuale in loculi può essere concessa anche a persone in vita, secondo le disponibilità, qualora:

- a) il coniuge o convivente chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo a quello occupato dal congiunto;
- b) a persone in vita che ne facciano richiesta per sé ed abbiano raggiunto i 60 anni o si trovino in gravissime condizioni di salute;
- c) entrambi i genitori chiedano di riservarsi due loculi adiacenti o contigui a quello occupato dal figlio.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 60 dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo. E' riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza. Per le concessioni di loculi, senza presenza di salma, verrà pagato un diritto di prenotazione pari al 50% sul prezzo del loculo.

3. I loculi di nuova costruzione potranno essere concessi corredati di lapide.

In assenza di queste, il concessionario dovrà provvedere alla sua installazione entro e non oltre 6 mesi dalla data di sepoltura a sue spese. In difetto verrà iniziata la procedura per dichiarare la decadenza della concessione.

### Art.55

## Tombe di famiglia

La concessione novantanovenale di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nelle varie tipologie di cui art. 51, è data in ogni tempo secondo le disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Il termine di 99 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto.

### Art.56

#### Richiesta concessione per manufatti in corso di costruzione

1. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di permettere le prenotazioni delle concessioni suddette e di far versare ai richiedenti, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
2. Al momento della definizione dell'atto di concessione, il deposito cauzionale verrà considerato parte integrante della tariffa da versare. In caso di prenotazione disdettata dal richiedente prima del termine fissato per la stipula della concessione, l'Amministrazione Comunale dovrà restituire il deposito cauzionale decurtato del 10%.
3. Condizioni, termini e modalità della concessione verranno stabilite e regolamentate con apposita delibera di Giunta o da questa affidate al Responsabile di Settore.

### Art.57

#### Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art.55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, Istituto, ecc.).
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado, e rispettivi coniugi.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare all'ufficio .
5. I casi di "convivenza o particolare benemerienza" nei confronti dei concessionari, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

### Art.58

#### Manutenzione

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.

3. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, con esclusione :

delle parti decorative costruite o installate dai concessionari;

degli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

dell'ordinaria pulizia;

degli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

#### Art.59

#### Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 55 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.70 ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di ottenimento della concessione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia materialmente disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per giustificati motivi, il Comune, tramite il Responsabile, potrà accordare una proroga di 6 mesi.

#### Capo II

#### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### Art.60

#### Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli aventi diritto.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6. I diritti e le obbligazioni previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili, in linea retta, per successione jure sanguinis o, in mancanza di tale titolo, jure hereditatis. I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o da altra

idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto l'estratto dell'atto testamentario. Se i titolari per successione sono più di uno questi devono designare, entro tre mesi, uno fra di loro che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari.

I documenti relativi ai trapassi sono conservati in archivio.

7. Nel caso di successione ereditaria per mancanza d'eredi legittimi (jure sanguinis), l'erede, dopo aver comprovato il diritto alla successione nei modi di cui al secondo capoverso del precedente punto, deve presentare domanda al Comune al fine di poter utilizzare la sepoltura privata di famiglia con aggiunta del nome della propria famiglia sotto la famiglia originaria. Il Comune provvederà alla riassegnazione della sepoltura dietro pagamento di un importo pari alla valutazione della sepoltura fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale. La nuova concessione darà diritto al nuovo concessionario di iniziare il suo iter come una nuova concessione di sepoltura privata di famiglia.

8. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta d'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede agli accertamenti necessari ed all'eventuale dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura e assolvere agli obblighi di cui al comma terzo dell'art.4.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se relativa ad inumazione o 20 se relativa a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione. Le cappelle o i campetti gentilizi rimangono come monumento funebre, fino a quando non saranno dichiarati pericolosi per l'incolumità pubblica.

#### Art.61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni ( retrocessione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a “ 60 anni ” in loculi e a “ 50 anni” in ossari. Al richiedente l'Amministrazione corrisponderà una somma commisurata in percentuale al corrispettivo versato a seguito della stipula del contratto di concessione, determinata nel modo seguente:

- pari al 70% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato;
- pari al 50% del corrispettivo pagato nel caso che il loculo sia stato utilizzato e ulteriormente decurtato del tre per cento ( 3%) per ogni anno decorrente dalla concessione alla rinuncia.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

3. Con la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute.

#### Art.62

Rinuncia a concessione d'aree libere ( retrocessione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni d'aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del 70% del corrispettivo dovuto e versato.

2. Con la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute.

#### Art.63

Rinuncia a concessione d'aree con parziale o totale costruzione ( retrocessione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'aree per la destinazione a tombe di famiglia o edicole di cui all'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:
  - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del 70% del corrispettivo pagato e il rimborso di una somma pari al 50% del valore della costruzione stimato dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso in cui l'edicola non sia stata usata;  
pari al 50% del corrispettivo pagato nel caso in cui l'edicola sia stata utilizzata, ulteriormente decurtata del tre per cento ( 3%) per ogni anno decorrente dalla concessione alla rinuncia.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
4. Con la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute.

#### Art.64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua ( retrocessione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del 70% del corrispettivo pagato e il rimborso di una somma pari al 50% del valore della costruzione stimato dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso in cui l'edicola non sia stata usata;  
pari al 50% del corrispettivo pagato nel caso in cui l'edicola sia stata utilizzata, ulteriormente decurtata del tre per cento ( 3%) per ogni anno decorrente dalla concessione alla rinuncia.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
4. Con la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute

### Capo III

#### **REVOCA DECADENZA ESTINZIONE**

#### Art.65

#### Revoca

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.
3. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nei giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
5. Dell'avvio del procedimento di revoca l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario.

#### Art. 66

## Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art.57, comma 7;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
  - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) del comma 1 è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio competente.

### Art.67

#### Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Settore Tecnico disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Conseguentemente agli adempimenti di cui al comma 1, lo stesso Responsabile disporrà per la demolizione delle opere, o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### Art.68

#### Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni d'aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **Titolo IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### Capo I

#### IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.69  
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione ( ordinaria manutenzione ) o richiesta di autorizzazione ( nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinaria ) al Responsabile del servizio competente ( Ufficio Tecnico), precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
3. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art.70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono osservare le modalità previste dalle normative edilizie generali, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90, fatta eccezione per il pagamento degli oneri di urbanizzazione.
2. Nell'atto d'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato almeno in numero corrispondente al rapporto del numero di salme che l'arca concessa potrebbe accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni, riguardanti le modalità d'esecuzione ed il termine d'ultimazione dei lavori.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.
9. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico.

Art.71

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. In relazione a quanto previsto al precedente comma, il Responsabile dell'area tecnica può chiedere un deposito cauzionale, il cui valore sarà determinato con delibera della Giunta Comunale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. Tale deposito, che può essere sostituito anche da idonea fidejussione, viene restituito al termine dei lavori, previa verifica della idoneità degli stessi.

Art.72

## Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico evitando di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### Art.73

#### Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

### Art.74

#### Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

### Art.75

#### Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

### Art.76

#### Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e, in caso di risultato favorevole, propone all'Ufficio di Ragioneria la restituzione del deposito cauzionale, se versato.

### Art.77

#### Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale incaricato dal Comune per l'espletamento dei servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante che fuori dell'orario di lavoro;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. I compiti, doveri ed altri adempimenti spettanti al personale addetto al cimitero sono disciplinati dall'apposito contratto di affidamento del relativo servizio.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi, doveri o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione alle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di servizio.
6. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **Titolo V**

### **IMPRESE E TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Capo I**

#### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

##### **Art. 78**

##### **Servizio di trasporti funebri**

1. Il servizio di trasporti funebri all'interno del territorio comunale non è assoggettato al diritto di privativa. Le imprese che risultano in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e da quello eventualmente adottato in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto funebre purché munite delle prescritte autorizzazioni.
2. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto per consuetudine a cura della famiglia. In difetto, ovvero negli altri casi previsti dalla legge, del trasporto e di ogni altra incombenza necessaria si fa carico il Comune, salva ed impregiudicata la facoltà di rivalsa sull'eredità.
2. Le Amministrazioni militari possono effettuare il trasporto di salme di militari con i propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

##### **Art. 79**

##### **Funzioni delle imprese funebri**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - b) fornire i feretri e gli accessori qualora siano munite della prescritta autorizzazione commerciale;
  - c) occuparsi della salma;
  - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. E' fatto obbligo alle imprese funebri di osservare scrupolosamente il codice deontologico approvato con legge regionale 24 novembre 2001, n. 12.

Art. 80  
Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese funebri:
  - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
  - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare gli incarichi già ricevuti, allo scopo di offerre prestazioni;
  - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto a causa di contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **Titolo VI**

### **DISPOSIZIONI VARIE - NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Capo I**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

##### **Art.81**

Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra.

1. All'interno del Cimitero possono essere riservate apposite aree o tombe ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini "benemeriti" che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Le salme dei caduti in guerra, saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal Comune.( Legge 9 gennaio 1951, n. 204 e Legge 12 giugno 1931, n. 877)

##### **Art. 82**

#### **Lutto cittadino ed esequie pubbliche**

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte di cittadini che con le loro opere abbiano meritato in vita la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività oppure, in caso di eventi mortali provocati da avvenimenti catastrofici, attentati, stragi ed ed altri eventi delittuosi simili, che abbiano portato lutto nelle famiglie del Comune suscitando forte commozione e vasto cordoglio tra la collettività. Il Sindaco può eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione di esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dal Municipio e dagli altri edifici comunali, nell'affissione di annunci funebri in cui il Sindaco esprime a nome dell'Amministrazione comunale la pubblica partecipazione di cordoglio per l'evvenimento luttuoso e nel far risuonare i rintocchi funebri della campana, secondo la tradizione locale.
3. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle attività e delle occupazioni in una certa ora della giornata.
4. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico, ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica, ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre. Durante la cerimonia funebre viene portato lo stendardo del Comune parato a lutto.

5. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
6. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza, suscitando vasto cordoglio.
7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può, altresì, esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini con la scritta "L'Amministrazione Comunale di Fontanarosa".

#### Art 83 Mappa

1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione, in mappa, corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### Art.84 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### Art.85 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli art.52 e 53 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

#### Capo II

### SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 86 Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa a norma degli artt. 338,

339, 340 e 358 del testo unico delle legge sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 81, n. 689.

2. Le altre infrazioni alle norme del presente regolamento, nonchè a quelle in esso richiamate, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7 bis del D. L/vò 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche.

3. Il Comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### Art.87

##### Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

2.. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.

#### Art. 88

##### Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra la parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### Art. 89

##### Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 52, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto ne riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### Art. 90

##### Sepolture private e tumulazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto

"dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 91  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.
2. Dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, cessa di avere applicazione il precedente regolamento comunale.-